ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 10

Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei commercianti e' titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della camera di commercio, industria e agricoltura.

Versione in vigore dal 1 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-10/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it